

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 17 luglio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 luglio 2026, n. 126.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (26G00144).

Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 13 luglio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,95%, con godimento 10 febbraio 2026 e scadenza 1° ottobre 2041, quarta e quinta tranche. (26A03577).

Pag. 12

Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETO 18 giugno 2026.

Definizione del bando-tipo per l'attivazione da parte delle amministrazioni competenti degli incentivi alle imprese soggetti alla disciplina del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (codice degli incentivi). (26A03539).

Pag. 14

DECRETO 3 luglio 2026.

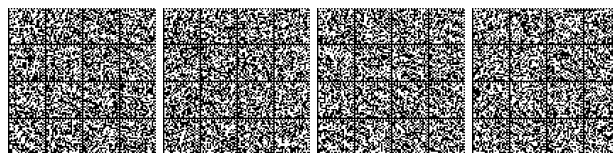
Scioglimento della «PRO.GE.I. Progettazione Gestione Immobili - Società cooperativa con sigla PRO.GE.I. - Società cooperativa», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore. (26A03536).

Pag. 41

DECRETO 3 luglio 2026.

Scioglimento della «Pegaso - Società cooperativa», in Bari e nomina del commissario liquidatore. (26A03537).

Pag. 42



DECRETO 3 luglio 2026.

Scioglimento della «Cooperativa San Giuseppe a r.l.», in Andria e nomina del commissario liquidatore. (26A03538)..... *Pag.* 43

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Natura - Società cooperativa agricola», in Polistena e nomina del commissario liquidatore. (26A03553) *Pag.* 45

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Opera Servizi società cooperativa in liquidazione», in Spinea e nomina del commissario liquidatore. (26A03557)..... *Pag.* 46

DECRETO 9 luglio 2026.

Gestione commissariale della «Cotral società cooperativa a r.l.», in Carovigno e nomina del commissario governativo. (26A03551)..... *Pag.* 47

DECRETO 9 luglio 2026.

Gestione commissariale della «Cosid società cooperativa», in Sorbolo Mezzani e nomina del commissario governativo. (26A03552)..... *Pag.* 48

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 24 giugno 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di belumosudil, «Rezurock». (Determina n. 861/2026). (26A03522) *Pag.* 50

Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

DELIBERA 10 giugno 2026.

Modifiche all'articolo 16, quarto comma, del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. (Delibera n. 40/2026). (26A03558) *Pag.* 53

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Annullamento della revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hederix Plan». (26A03478). *Pag.* 53

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Progynova» (26A03523) *Pag.* 53

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nexium» (26A03524) *Pag.* 54

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil» (26A03525). *Pag.* 54

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil» (26A03526). *Pag.* 55

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Preterax» (26A03527) *Pag.* 56

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox» (26A03528) *Pag.* 56

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan» (26A03529) *Pag.* 57

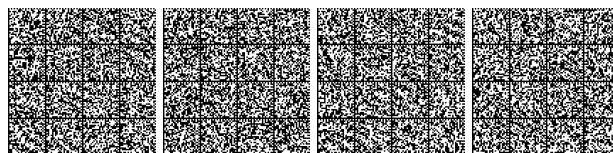
Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A03664)..... *Pag.* 58

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A03665)..... *Pag.* 58

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Integrazioni al decreto 26 gennaio 2021, recante «Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria al DNV GL AS per le navi registrate in Italia, come previsto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE». (26A03535)..... *Pag.* 58



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 luglio 2026, n. 126.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rapporti tra lo Stato
e la Diocesi ortodossa romena d'Italia*

1. I rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, di seguito denominata «Diocesi», sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 21 febbraio 2025.

Art. 2.

Libertà religiosa

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia della Diocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. È garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti alla Diocesi la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. È riconosciuto ai cristiani ortodossi appartenenti alla Diocesi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Art. 3.

Ministri di culto

1. I ministri di culto liberamente nominati dalla Diocesi godono del libero esercizio del loro ministero pastorale.

2. Ai fini della presente legge, per «ministri di culto» si intendono i sacerdoti.

3. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero.

4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Diocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 9 la Diocesi comunica tempestivamente alle competenti amministrazioni l'elenco aggiornato dei ministri di culto da essa nominati e rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.

Art. 4.

Assistenza spirituale ai militari

1. I militari ortodossi, appartenenti alla Diocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, compatibilmente con le esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese della Diocesi nel luogo ove prestano il servizio, i militari ortodossi appartenenti alla Diocesi possono comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa più vicina nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti della Diocesi.

3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti alla Diocesi, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto della Diocesi.

4. La Diocesi trasmette al Ministero della difesa l'elenco dei ministri di culto al fine di rispondere alle richieste di assistenza spirituale.

Art. 5.

Assistenza spirituale ai ricoverati

1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alla Diocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.

2. L'accesso di tali ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per i fini di cui al medesimo comma è libero e senza limitazioni di orario.

3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari.

4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico della Diocesi.

Art. 6.

Assistenza spirituale ai detenuti

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti alla Diocesi è assicurata dai ministri di culto designati dalla Diocesi.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Diocesi trasmette all'autorità competente e al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale



negli istituti penitenziari. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni.

3. L'assistenza spirituale è svolta su richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto della Diocesi, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto trasmette ciascuna richiesta di assistenza spirituale avanzata dai detenuti o dai loro familiari al ministro di culto della Diocesi competente per territorio.

4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico della Diocesi.

Art. 7.

Insegnamento religioso nelle scuole

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi.

2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento delle discipline del curriculum. In ogni caso non possono essere richiesti ai detti alunni atti di culto o pratiche religiose.

4. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Diocesi il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgere in orario extrascolastico, si inserisce nell'ambito di quelle extracurricolari determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia, secondo modalità concordate dalla Diocesi con le medesime istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4 sono a carico della Diocesi.

Art. 8.

Istruzione scolastica ortodossa

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Diocesi il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Art. 9.

Matrimonio

1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della Diocesi di cui all'articolo 3 in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio, allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio, insieme al nulla osta, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto di cui al comma 5.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Art. 10.

Festività

1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti alla Diocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nelle seguenti grandi festività religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Nella giornata del Venerdì Santo e nelle festività di cui al comma 1 si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi, su richiesta dei genitori o tutori o di loro stessi, se maggiorrenni.



3. Il diritto di cui al comma 1 è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dall'ordinamento dello Stato.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1 cadenti nell'anno solare successivo sono comunicate dalla Diocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

Edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Diocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Diocesi.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza avere dato previo avviso e preso accordi con la Diocesi.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Diocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Art. 12.

Cimiteri

1. Ove possibile e nel rispetto della vigente normativa, su richiesta della Diocesi, sono previste nei cimiteri aree riservate.

Art. 13.

Patrimonio culturale

1. La Repubblica e la Diocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Diocesi e dei soggetti di cui all'articolo 14, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

Art. 14.

Riconoscimento giuridico di enti costituiti nell'ambito della Diocesi

1. Ferma restando la personalità giuridica della Diocesi, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2011, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2011, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della Diocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso agli enti di cui al comma 1 su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata della Diocesi. Alla domanda deve essere altresì allegato lo statuto dell'ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia.

5. Gli enti ecclesiastici della Diocesi, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Diocesi ortodossa romana d'Italia civilmente riconosciuti.

Art. 15.

Attività di religione o di culto

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso le attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 16.

Regime tributario degli enti della Diocesi

1. Agli effetti tributari gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione.

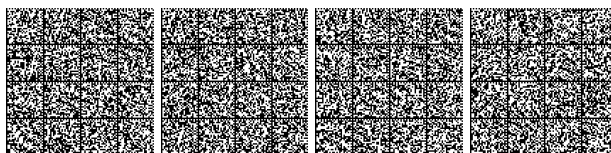
2. Gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 17.

Gestione degli enti della Diocesi

1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione degli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo della stessa Diocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.



Art. 18.

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. Gli enti ecclesiastici della Diocesi, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. La Diocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 19.

Mutamenti degli enti della Diocesi

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della Diocesi o di un ente della Diocesi, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente della Diocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Diocesi.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte della Diocesi determina la cessazione, con provvedimento del Ministro dell'interno, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento della Diocesi, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Art. 20.

Deduzione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. La Repubblica prende atto che la Diocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta incorso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore della Diocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, destinate a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21.

Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Diocesi concorre con i soggetti e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che la Diocesi utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto, delle sagrestie e delle canoniche, degli spazi per la catechesi, degli oratori, dei monasteri, nonché per esigenze di culto della popolazione e per scopi di carattere religioso, filantropico, assistenziale e culturale da realizzare anche in Paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo la Diocesi è indicata con la denominazione: «Diocesi ortodossa romana d'Italia».

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Diocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Diocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Diocesi.

5. La Diocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo e delle erogazioni liberali di cui all'articolo 20 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1.

7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.



Art. 22.

Assegni ai ministri di culto

1. Gli assegni corrisposti dalla Diocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

2. La Diocesi provvede ad operare sugli assegni di cui al comma 1 le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. La Diocesi provvede altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23.

Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Diocesi, alla verifica dell'attuazione degli articoli 20 e 21.

Art. 24.

Norme di attuazione

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Diocesi e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 25.

Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia e applicabilità nei confronti della Diocesi, delle comunità locali da essa rappresentate, degli enti, delle istituzioni e degli organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.

2. Ogni disposizione contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Art. 26.

Ulteriori intese

1. Ove una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Dio-

cesi con lo Stato, sono promosse previamente le intese del caso, in conformità all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Art. 27.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 20, valutati in 418.000 euro per l'anno 2027 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Dall'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 13 e 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione mista di cui all'articolo 13 e della commissione paritetica di cui all'articolo 23, ove istituite, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

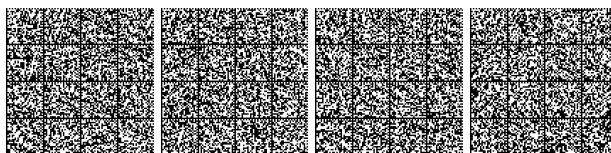
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA DIOCESI ORTODOSSA ROMENA D'ITALIA

PREAMBOLO

La Repubblica italiana e la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia (di seguito denominata Diocesi),
considerato che:

la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

in forza della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di religione e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;



la libertà di coscienza contribuisce, con le altre, a tale sviluppo;

la Costituzione garantisce le libertà di riunione, di associazione, di professione della propria fede religiosa e di manifestazione del pensiero;

la Costituzione garantisce, inoltre, l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge;

la Diocesi dichiara che i propri fedeli sono chiamati a vivere l'esperienza religiosa in una dimensione comunitaria ed a partecipare alla diffusione del messaggio evangelico;

in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze;

la Diocesi, fondata dal Patriarcato Romano, è organizzata secondo le norme del proprio statuto;

riconoscono l'opportunità di addivenire alla presente intesa e convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, della medesima intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della Diocesi, la legislazione del 1929 e 1930 sui culti ammessi.

Articolo 1.

Libertà religiosa

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia della Diocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. È garantita ai cristiani ortodossi, alle organizzazioni e associazioni appartenenti alla Diocesi la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. È riconosciuto ai cristiani ortodossi appartenenti alla Diocesi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Articolo 2.

Ministri di culto

1. I ministri di culto liberamente nominati dalla Diocesi godono del libero esercizio del loro ministero pastorale.

2. Ai fini della presente intesa per ministri di culto si intendono i sacerdoti.

3. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero.

4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Diocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare od essere assegnati al servizio civile.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 4, 5 e 8 la Diocesi comunica tempestivamente alle competenti amministrazioni l'elenco aggiornato dei ministri di culto da essa nominati e rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.

Articolo 3.

Assistenza spirituale ai militari

1. I militari ortodossi, appartenenti alla Diocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, compatibilmente con le esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese della Diocesi nel luogo ove prestino il servizio, i militari ortodossi appartenenti alla Diocesi potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa più vicina nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti della Diocesi.

3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti alla Diocesi, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto della Diocesi.

4. La Diocesi trasmette al Ministero della difesa l'elenco dei ministri di culto al fine di rispondere alle richieste di assistenza spirituale.

Articolo 4.

Assistenza spirituale ai ricoverati

1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alla Diocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2.

2. L'accesso di tali ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per i fini di cui al medesimo comma è libero e senza limitazioni di orario.

3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari.

4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico della Diocesi.

Articolo 5.

Assistenza spirituale ai detenuti

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti alla Diocesi è assicurata dai ministri di culto designati dalla Diocesi.



2. Ai fini di cui al comma 1 la Diocesi trasmette all'autorità competente e al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto della Diocesi accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto trasmette ciascuna richiesta di assistenza spirituale avanzata dai detenuti o dai loro familiari al ministro di culto della Diocesi competente per territorio.

4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico della Diocesi.

Articolo 6.

Insegnamento religioso nelle scuole

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi.

2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d'insegnamento religioso diffuso nello svolgimento delle discipline del curriculum. In ogni caso non possono essere richiesti ai detti alunni atti di culto o pratiche religiose.

4. La Repubblica nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica assicura agli incaricati designati dalla Diocesi il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, si inserisce nell'ambito di quelle extracurricolari determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia, secondo modalità concordate dalla Diocesi con le medesime istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4 sono a carico della Diocesi.

Articolo 7.

Istruzione scolastica ortodossa

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Diocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Articolo 8.

Matrimonio

1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della Diocesi di cui all'art. 2 in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio, allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto di cui al comma 5.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Articolo 9.

Festività

1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti alla Diocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nelle seguenti grandi festività religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e



Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Nella giornata del Venerdì Santo e nelle festività di cui al comma 1 si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi, se maggiorenni.

3. Il diritto di cui al comma 1 è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dall'ordinamento dello Stato.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1 cadenti nell'anno solare successivo sono comunicate dalla Diocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Articolo 10.

Edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Diocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Diocesi.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza avere dato previo avviso e preso accordi con la Diocesi.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Diocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Articolo 11.

Cimiteri

1. Ove possibile e nel rispetto della vigente normativa, su richiesta della Diocesi, sono previste nei cimiteri aree riservate.

Articolo 12.

Patrimonio culturale

1. La Repubblica e la Diocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Diocesi e dei soggetti di cui all'articolo 13, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

Articolo 13.

Riconoscimento giuridico di enti costituiti nell'ambito della Diocesi

1. Ferma restando la personalità giuridica della Diocesi, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2011, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della Diocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica agli enti di cui al comma 1 è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata della Diocesi. Alla domanda deve essere altresì allegato lo statuto dell'ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia.

5. Gli enti ecclesiastici della Diocesi, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Diocesi Ortodossa Romana d'Italia civilmente riconosciuti.

Articolo 14.

Attività di religione o di culto

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 15.

Regime tributario degli enti della Diocesi

1. Agli effetti tributari gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione.

2. Gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.



3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 16.

Gestione degli enti della Diocesi

1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione degli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo della stessa Diocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

Articolo 17.

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. Gli enti ecclesiastici della Diocesi, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. La Diocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorso tale termine gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 18.

Mutamenti degli enti della Diocesi

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della Diocesi o di un ente della Diocesi, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente della Diocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Diocesi.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte della Diocesi determina la cessazione, con provvedimento del Ministro dell'interno, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento della Diocesi, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Articolo 19.

Deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica prende atto che la Diocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91 a favore della Diocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, destinate a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 20.

Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Diocesi concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che la Diocesi utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 19, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto, delle sagrestie e delle canoniche, degli spazi per la catechesi, degli oratori, dei monasteri, nonché per esigenze di culto della popolazione, per scopi di carattere religioso, filantropico, assistenziale e culturale da realizzarsi anche in Paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo la Diocesi è indicata con la denominazione «Diocesi Ortodossa Romana d'Italia».

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti la Diocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Diocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Diocesi.

5. La Diocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utiliz-



zazione delle somme di cui al comma 1 e delle erogazioni liberali di cui all'articolo 19 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1 del presente articolo.

7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 21.

Assegni ai ministri di culto

1. Gli assegni corrisposti dalla Diocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 2 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. La Diocesi provvede ad operare sugli assegni di cui al comma 1 le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. La Diocesi provvede altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 22.

Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Diocesi Ortodossa Romana d'Italia, alla verifica dell'attuazione degli articoli 19 e 20.

Articolo 23.

Norme di attuazione

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Diocesi e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 24.

Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio

1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti della Diocesi, delle comunità locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 25.

Ulteriori intese

1. Ove una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.

2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della Diocesi con lo Stato, saranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 26.

Legge di approvazione dell'intesa

1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma, 21 febbraio 2025

*Il Vescovo e legale rappresentante
della Diocesi Ortodossa Romana d'Italia*
S.E. SILUAN, AL SECOLO CIPRIAN NICOLAE ȘPAN

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2396):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI (Governo MELONI-I), il 12 maggio 2025.

Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni, in sede referente, il 10 giugno 2025, con i pareri delle Commissioni II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, Scienza e Istruzione), XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali).



Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 5 e il 25 novembre 2025, il 22 gennaio 2026 e il 4 febbraio 2026.

Esaminato in Aula il 9 febbraio 2026 e approvato il 12 febbraio 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 1800):

Assegnato alla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 23 aprile 2026, con i pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri e difesa), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 5 e il 13 maggio 2026.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 1° luglio 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 21:

— Si riporta l'art. 45, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998 - S.O. n. 210:

«Art. 45 (*Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione*). — 1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.

2. Il secondo periodo del comma 8 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: «Per l'attuazione della programmazione televisiva, radiofonica e delle altre prestazioni previste dal contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997, l'ammontare dei proventi a quest'ultima devoluti, relativi ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione pagati dagli utenti, è integrato dell'importo di lire 207 miliardi per il 1999 e 210 miliardi annue a decorrere dal 2000 a carico dello Stato, a compensazione dei minori introiti percepiti per effetto della nuova disciplina sui canoni autoradio».

3.

4. Nei limiti degli stanziamenti già previsti ai fini dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e

successive modificazioni, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per propri programmi informativi e per programmi autoprodotti si intendono quelli realizzati dalle emittenti radiofoniche e televisive anche mediante l'utilizzazione dei notiziari forniti dalle agenzie di informazione.

5. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti nelle convenzioni con le amministrazioni statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono imputati, secondo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli stanziamenti di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le pensioni di invalidità erogate dallo Stato.

7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura è adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalità sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638.

Omissis.

Note all'art. 25:

— La legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante «Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1929.

— Il Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, recante «Norme per l'attuazione della L. 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1930.

— Si riporta l'art. 8 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.»

Note all'art. 26:

— Per i riferimenti all'art. 8 della Costituzione della Repubblica italiana, si vedano le note all'art. 25.

26G00144



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,95%, con godimento 10 febbraio 2026 e scadenza 1° ottobre 2041, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come

integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

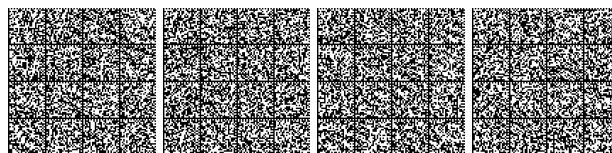
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 luglio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 93.971 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 4 febbraio e 10 aprile 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,95% con godimento 10 febbraio 2026 e scadenza 1° ottobre 2041;



Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,95%, avente godimento 10 febbraio 2026 e scadenza 1° ottobre 2041. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,95%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 10 luglio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,250% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 luglio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 105 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 luglio 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2041 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A03577



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 giugno 2026.

Definizione del bando-tipo per l'attivazione da parte delle amministrazioni competenti degli incentivi alle imprese soggette alla disciplina del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (codice degli incentivi).

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche»;

Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»;

Visto l'articolo 6, del medesimo decreto legislativo, recante «Bando-tipo»;

Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 6, ai sensi del quale, per l'uniforme disciplina dei contenuti dei bandi individuati dal comma 1 del medesimo articolo 6, nel rispetto delle pertinenti disposizioni specifiche dettate dal Codice degli incentivi e delle altre disposizioni vigenti in materia di incentivi, i bandi sono redatti in conformità al bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy;

Visto, altresì, il comma 3 del medesimo articolo 6, che prevede la facoltà per le amministrazioni responsabili di usufruire di un apposito servizio di elaborazione dei bandi reso progressivamente disponibile nell'ambito del sistema Incentivi Italia ai sensi dell'articolo 3 del Codice degli incentivi;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 18-ter, che istituisce la piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2021, recante i criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 2022;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12 del Codice degli incentivi;

b) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la titolarità dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del Codice degli incentivi;

c) «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del Codice degli incentivi;

d) «bando-tipo»: i contenuti individuati dall'Allegato I, in conformità ai quali sono redatti i bandi, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Codice degli incentivi;

e) «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attività svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che include le attività di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la pubblicità nonché la valutazione anche *ex post* dell'incentivo;

f) «Codice degli incentivi» o «Codice»: il decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»;

g) «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni responsabili per il sostegno del sistema economico;

h) «incentivi contributivi»: gli incentivi che prevedono agevolazioni contributive;

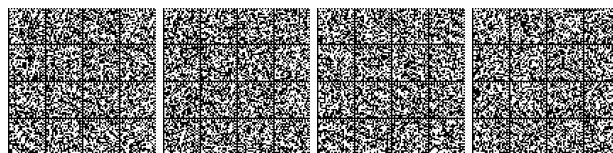
i) «incentivi fiscali»: gli incentivi che prevedono agevolazioni fiscali;

l) «Incentivi.gov.it»: la piattaforma telematica di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

m) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

n) «sistema Incentivi Italia»: il catalogo di servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ff), del Codice degli incentivi, resi disponibili attraverso un portale *online*, che assicura l'accesso guidato ai servizi della piattaforma del RNA e della piattaforma Incentivi.gov.it e ai relativi sviluppi previsti dall'articolo 3, comma 3, del Codice degli incentivi, e che è organizzato:

1) in un'area pubblica, accessibile da parte di chiunque per servizi di consultazione, senza restrizioni e senza necessità di identificazione, nell'ambito della quale



sono pubblicati i protocolli tecnici e le informazioni per l'utilizzo dei servizi sviluppati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, del Codice degli incentivi;

2) in aree riservate, accessibili, previo specifico accreditamento, da parte delle imprese, dei cittadini e dei soggetti competenti per l'utilizzo dei servizi sviluppati ai sensi del più volte citato articolo 3, comma 3, del Codice degli incentivi;

o) «soggetto competente»: il soggetto cui compete in tutto o in parte l'attività di gestione dell'incentivo, che può coincidere con l'amministrazione responsabile o che può essere individuato dall'amministrazione responsabile in un soggetto facente capo alla stessa o in altro soggetto, anche selezionato ai sensi dell'articolo 7 del Codice degli incentivi e al quale la disposizione istitutiva o attuativa dell'incentivo o il relativo bando possono attribuire la competenza allo svolgimento di altre attività rientranti nel ciclo di vita dell'incentivo medesimo;

2. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le medesime definizioni contenute nel Codice degli incentivi. Le definizioni di cui al presente articolo e al Codice degli incentivi si applicano, altresì, all'Allegato I.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del Codice degli incentivi, il bando-tipo cui le amministrazioni responsabili sono tenute a conformarsi per la redazione dei bandi di propria competenza, fatta salva la possibilità di deroga al medesimo bando-tipo, rispetto ai contenuti non compatibili con le caratteristiche e le finalità dell'incentivo.

2. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 19 del Codice degli incentivi, il presente decreto e il relativo allegato non si applicano agli incentivi contributivi e agli incentivi fiscali ad erogazione automatica di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del medesimo Codice, ferma restando la facoltà per le amministrazioni responsabili dei predetti incentivi di adottare modalità attuative conformi, ove compatibili. In particolare:

a) in relazione agli incentivi fiscali, il presente decreto e il relativo allegato si applicano limitatamente agli incentivi che prevedono, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, lo svolgimento di un'attività istruttoria valutativa di carattere tecnico, economico e finanziario, rispetto ai requisiti del proponente o dell'iniziativa per la quale sono richieste le agevolazioni, con esclusione dei contenuti incompatibili con le disposizioni speciali di cui all'articolo 19, comma 1, del Codice degli incentivi. A tal fine, le modalità di fruizione delle agevolazioni relative ai predetti incentivi e le relative attività di controllo e di recupero, nonché le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione dell'agevolazione sono definite ai sensi della disciplina di settore;

b) gli incentivi contributivi sono attivati secondo la disciplina di settore.

Art. 3.

Approvazione del bando-tipo

1. È approvato il bando-tipo di cui all'Allegato I al presente decreto.

Art. 4.

Utilizzo del bando-tipo

1. Il bando-tipo è utilizzato secondo i criteri definiti dall'Allegato I («Note per l'utilizzo del bando-tipo»).

Art. 5.

Servizi di redazione del sistema Incentivi Italia

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del Codice degli incentivi, a partire dalla data di entrata in funzione del relativo protocollo, la predisposizione dei bandi secondo i contenuti di cui all'Allegato I può essere effettuata attraverso gli appositi servizi del sistema Incentivi Italia definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Codice degli incentivi.

2. L'accesso ai servizi di cui al comma 1, attraverso l'area del sistema Incentivi Italia riservata ai soggetti competenti, è consentito alle amministrazioni che rivestono il ruolo di Autorità responsabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, previamente accreditate in tal senso al RNA, secondo le modalità di accreditamento e di delega definite con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del medesimo decreto.

Il presente decreto e il relativo allegato, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it), nonché nell'area pubblica del sistema Incentivi Italia.

Roma, 18 giugno 2026

Il Ministro: URSO

ALLEGATO I - BANDO-TIPO

Note per l'utilizzo del bando-tipo

Il bando-tipo individua in forma descrittiva i principali contenuti della disciplina da adottare per l'attivazione dell'incentivo, assicurandone la conformità alle disposizioni di cui ai Capi III e IV del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (di seguito, Codice degli incentivi o Codice), nonché alle ulteriori vigenti disposizioni in materia di incentivi, operando una ricognizione dei principali vincoli applicabili ai sensi delle predette norme.

Gli elementi del bando-tipo sono:

forniti in forma tabellare, identificando separatamente i contenuti e i relativi principali riferimenti normativi all'interno del Codice degli incentivi;

rappresentati in tabelle separate, ciascuna dedicata ad una partizione del bando-tipo. Le predette tabelle e partizioni del bando-tipo corrispondono ai contenuti individuati dall'articolo 6, comma 1, del Codice degli incentivi, cui si aggiunge una partizione dedicata alle «disposizioni finali». L'amministrazione responsabile può definire ulteriori o minori partizioni in base alle caratteristiche dell'incentivo ovvero articolare la disciplina in uno o più atti, secondo le modalità previste dal rispettivo ordinamento.

Con riferimento ai termini utilizzati, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Codice degli incentivi.

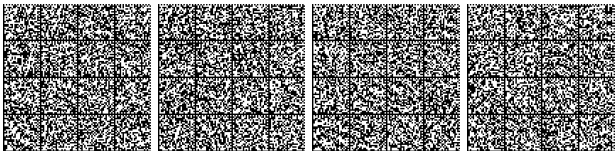
Il Codice degli incentivi si applica, in ogni caso, per quanto non disposto dal presente allegato, così come le ulteriori disposizioni pertinenti allo specifico incentivo attivato.



BANDO-TIPO
(ARTICOLO 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DEGLI INCENTIVI)

1. Finalità e ambito di applicazione	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Il bando si apre con la definizione delle finalità e dell’ambito generale di applicazione dell’incentivo. In tale contesto: - è richiamata la base giuridica del bando, ad esempio, la legge istitutiva dell’incentivo; - sono fornite indicazioni generali sui destinatari e sull’ambito materiale (tematico o settoriale); - è identificato il territorio (nazionale, regionale o locale) ammissibile alle agevolazioni; - è specificato l’eventuale inquadramento dell’incentivo ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato. Dette generali finalità troveranno poi declinazione nel prosieguo del bando con la disciplina dei requisiti soggettivi e oggettivi applicabili e con l’esplicitazione delle regole pertinenti.	• articolo 6, comma 1, lettera a)

2. Risorse disponibili	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione del bando individua: - la dotazione finanziaria del bando, vale a dire le risorse destinate all’intervento, specificandone la fonte finanziaria (o le fonti finanziarie, se il bando prevede il concorso di più fonti) e la consistenza; - se del caso, le possibili integrazioni della dotazione finanziaria ad opera di successive assegnazioni, specificandone la fonte;	• articolo 6, comma 1, lettera b) • articolo 8



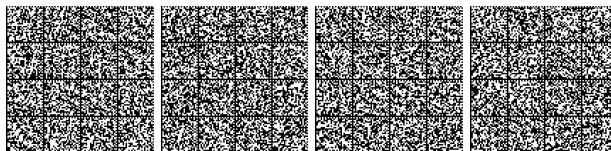
	- le riserve applicabili in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del Codice degli incentivi. Tale indicazione è fornita per gli elementi premianti previsti dalla citata disposizione che l'amministrazione responsabile intende valorizzare come riserva di quota delle risorse finanziarie allocate. Resta ferma la possibilità di optare per gli alternativi sistemi di premialità definiti dall'articolo 8, comma 3, del Codice degli incentivi, con conseguente disciplina della premialità interessata in altre partizioni del bando. L'applicazione di uno o più degli elementi premianti di cui all'articolo 8, comma 1, può, in ogni caso, essere esclusa se non congrua con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento. Formano oggetto della disciplina dell'articolo 8, comma 1 e, pertanto, possono essere valorizzati come riserve, i seguenti elementi di premialità: • <i>rating</i> di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; • certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; • assunzione di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; • valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile; • valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura. - la riserva a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 8, comma 5, del Codice degli incentivi. Anche tale premialità non si applica e non è prevista se non congrua con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento; - l'eventuale riserva di risorse per le iniziative da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, ove applicabile in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; - eventuali ulteriori riserve di risorse che l'amministrazione responsabile intenda o sia tenuta a prevedere, anche al fine di assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento
--	--



dell'incentivo nonché ai documenti di programmazione di ciascuna amministrazione responsabile e alle programmazioni europee, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Codice degli incentivi.	
3. Gestione delle attività	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione del bando individua i soggetti competenti allo svolgimento delle diverse attività comprese nel ciclo di vita dell'incentivo. A tal fine stabilisce: - l'Ufficio dell'amministrazione responsabile di riferimento ed eventualmente il responsabile del procedimento; - le attività del ciclo di vita dell'incentivo eventualmente affidate ad enti in house o a società o ad enti selezionati tramite procedure di gara. La formulazione, in funzione dello stato della procedura di affidamento e dell'eventuale articolazione della disciplina del bando in più atti, può essere anche generica, stabilendo che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Codice degli incentivi, per lo svolgimento di individuate attività del ciclo di vita, l'amministrazione responsabile "può avvalersi" di enti in house o di società o enti selezionati tramite procedure di gara ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la necessaria individuazione del soggetto affidatario ai fini del completamento della complessiva disciplina del bando; - attività eventualmente svolte mediante il ricorso ad altre forme di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del Codice degli incentivi (ricorso ad esperti, università o enti di ricerca per la valutazione o l'analisi di aspetti specialistici, collaborazione mediante stipula di accordi con altre amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della vigente normativa in materia di contratti pubblici);	• articolo 6, comma 1, lettera c) • articolo 7

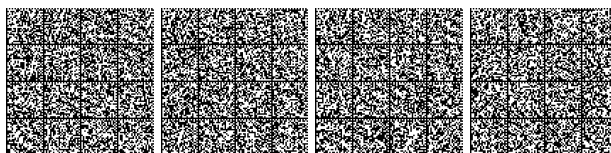


- le modalità di copertura finanziaria degli eventuali oneri connessi ad esternalizzazioni di attività.	
4. Soggetti beneficiari	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione individua le condizioni soggettive di ammissibilità alle agevolazioni dei proponenti, definendo: - la tipologia e la natura giuridica dei beneficiari (ad esempio, micro, piccole e medie imprese, imprese di grandi dimensioni, organismi e centri di ricerca, lavoratori autonomi, ecc.); - il settore o ambito in cui le imprese beneficiarie devono operare. Il settore può eventualmente essere identificato dai pertinenti codici ATECO; - l'eventuale possibilità di presentare domanda in forma congiunta tra più beneficiari e le forme di collaborazione ammesse; - altre caratteristiche dipendenti dalle finalità e caratteristiche dell'incentivo, quali, a titolo esemplificativo: • iscrizione in specifici registri (come il Repertorio economico amministrativo o il Registro delle imprese) o in specifiche sezioni di registri (come le sezioni speciali del Registro delle imprese); • tempo di vita (ad esempio, costituzione da non oltre un certo tempo o non meno di un certo tempo dalla data di presentazione della domanda); • ubicazione (ad esempio, sede legale o unità locale dell'impresa in un dato territorio); • condizioni volte a garantire un'adeguata capacità amministrativa, finanziaria e operativa del beneficiario (ad esempio, non essere sottoposti a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il	• articolo 6, comma 1, lettera d) • articolo 9 • articolo 10



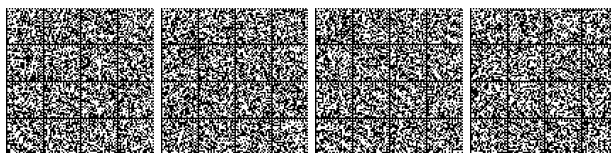
Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), salvo incentivi specificamente rivolti al sostegno di situazioni di fragilità economica; • ulteriori condizioni derivanti dalla disciplina di riferimento dell'incentivo, inclusa la disciplina in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile; - l'esclusione dalle agevolazioni del bando dei soggetti per i quali ricorrono i motivi di cui all'articolo 9 del Codice degli incentivi (cause ostative ai sensi della disciplina antimafia, applicazione di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; condanna per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici; irregolarità rispetto alle disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali; delocalizzazione o cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 16 del Codice degli incentivi; violazione dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ove applicabile). - eventuali disposizioni per la disciplina dei requisiti di accesso dei lavoratori autonomi ammessi a partecipare al bando ai sensi dell'articolo 10 del Codice degli incentivi; - la data alla quale i requisiti soggettivi devono essere posseduti.	
--	--

5. Operazioni agevolabili	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione definisce le operazioni agevolabili o i presupposti oggettivi dell'agevolazione. In tale contesto sono individuati: - la tipologia di operazioni agevolabili (ad esempio, programma di investimento o progetto di ricerca), il settore ovvero l'ambito tematico e le caratteristiche dell'operazione. In assenza di un programma di spesa, sono specificate le eventuali condizioni oggettive di accesso. In tale caso, gli ulteriori contenuti di seguito indicati si applicano ove compatibili;	• articolo 6, comma 1, lettera e), prima parte • articolo 11

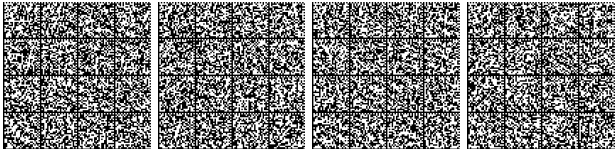


- le condizioni di ammissibilità dell'operazione, specificando, ad esempio: • l'ambito territoriale nel quale l'operazione deve essere realizzata; • la dimensione finanziaria, definendo delle soglie minime e/o massime dei costi ammissibili del progetto o programma; • eventuali termini di avvio o di conclusione dell'operazione e l'eventuale possibilità di proroga; - ulteriori condizioni derivanti dalla natura della fonte di finanziamento e dalla disciplina di riferimento dell'incentivo, inclusa la disciplina in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile.	
--	--

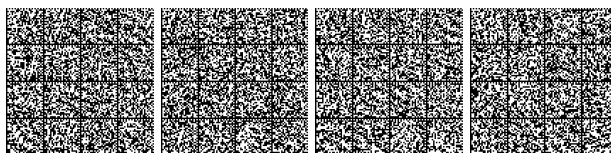
6. Spese ammissibili	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione si applica alle operazioni agevolabili che prevedono un programma di spesa e definisce quali delle spese sostenute dal soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto o del programma configurano “<i>spese ammissibili</i>” alle agevolazioni, identificando, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Codice degli incentivi, le tipologie e la misura delle spese ammissibili, nonché le condizioni di ammissibilità, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla natura della fonte di finanziamento utilizzata nonché dalla normativa nazionale ed europea applicabile. Costituiscono contenuti necessari del bando, in tale contesto: - l'esplicitazione delle condizioni generali di ammissibilità, incluse le condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del Codice degli incentivi. In particolare, il bando esplicita che le spese devono essere: a) pertinenti e imputabili all'operazione ammessa alle agevolazioni;	• articolo 6, comma 1, lettera e), seconda parte • articolo 11 • articolo 3, comma 2, lettera c)



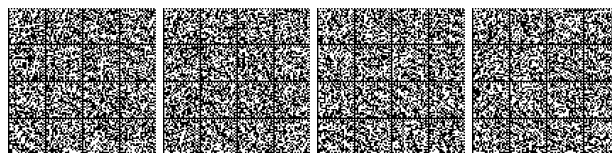
	b) tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione. Al fine di garantire conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, deve essere esplicitato, tra l'altro, che la documentazione di spesa deve riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; per i casi di esonero dall'obbligo del CUP ammessi dall'articolo 5, comma 7, della normativa citata, devono essere impartite ai beneficiari le necessarie istruzioni per dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e l'operazione finanziata, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento; c) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili; d) conformi ad altre condizioni derivanti dalle caratteristiche dell'incentivo. A titolo esemplificativo: • per gli incentivi che prevedono un periodo di ammissibilità della spesa o presentano vincoli temporali, anche derivanti dalla normativa europea eventualmente applicabile, sono specificati i termini iniziali e finali di sostenimento della spesa, vale a dire che le spese devono essere sostenute dal soggetto beneficiario successivamente ad una certa data e non oltre il termine massimo consentito; • per gli incentivi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027, il bando indica la necessaria conformità ai criteri sull'ammissibilità delle spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 e alle disposizioni della disciplina europea applicabile; tali riferimenti devono essere adattati alla disciplina tempo per tempo vigente, tenuto conto del periodo di programmazione interessato; • sono specificate le modalità di pagamento ammesse dall'amministrazione responsabile (ad esempio, che le spese devono essere pagate mediante strumenti
--	---



- tracciabili, come assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito, utilizzando uno o più conti correnti ordinari intestati al soggetto beneficiario, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione dell'iniziativa). Nel rispetto dei limiti della normativa di riferimento, sono dettate disposizioni sull'ammissibilità o meno dei pagamenti in contanti;
- sono specificate le modalità per comprovare la spesa sostenuta (indicando, ad esempio, che sono ammesse le spese comprovate sulla base di specifica documentazione di spesa, che può essere individuata o declinata anche nel contesto della partizione dedicata all'erogazione delle agevolazioni);
 - per gli incentivi che prevedono le opzioni semplificate in materia di costi ai sensi degli articoli 53 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, sono definite le specifiche metodologie applicate. In tali casi, non si applicano le condizioni generali in materia di CUP, pagamento e comprova della spesa, ma le specifiche disposizioni definite per tale metodo di rendicontazione;
- l'indicazione delle tipologie di spese ammesse, in relazione alle finalità di incentivo (ad esempio, sostegno a investimenti, ricerca e sviluppo, formazione), nel rispetto di eventuali vincoli derivanti dalle normative di riferimento dei singoli incentivi, inclusa la disciplina in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, specificando, se del caso, eventuali limiti previsti per tipologia di spese (ad esempio, percentuale massima ammessa per una data tipologia rispetto al totale delle spese ammissibili). Successivamente all'entrata in funzione del pertinente protocollo adottato ai sensi dell'articolo 3 del Codice degli incentivi, le tipologie di spesa oggetto della presente disciplina sono definite anche avvalendosi della specifica classificazione resa disponibile dal sistema Incentivi Italia;
- la specificazione delle spese comunque non ammesse (per scelta dell'amministrazione responsabile, in relazione alle finalità dell'incentivo, o per vincoli derivanti dalla disciplina di riferimento).



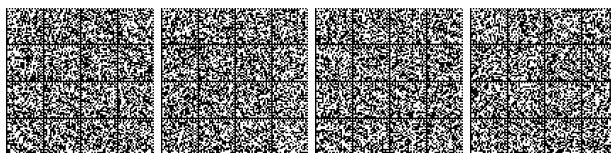
7. Agevolazioni concedibili e regime applicabile	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione individua: - nel caso di aiuti di Stato, la disciplina europea ai sensi della quale sono riconosciute le agevolazioni (indicando, ad esempio, che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal vigente regolamento <i>de minimis</i> o di un dato articolo di un regolamento in materia di aiuti di Stato, ovvero indicando gli estremi dell'aiuto notificato. È possibile indicare anche più discipline potenzialmente applicabili o applicabili in via subordinata); - la forma dell'agevolazione (a titolo esemplificativo, contributo a fondo perduto, finanziamenti agevolati, garanzia su operazioni finanziarie, interventi nel capitale di rischio) o le diverse forme, se prevista una combinazione di esse; - l'ammontare delle agevolazioni, indicato come importo nominale o in alternativa, se previsto un programma di spesa, come percentuale massima delle spese ammissibili. Se prevista una combinazione di più forme di agevolazione, l'ammontare dell'agevolazione è specificato per le diverse forme; - l'incremento dell'ammontare delle agevolazioni, nei limiti delle intensità o dei massimali di aiuto eventualmente applicabili e delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del Codice degli incentivi. Tale indicazione è fornita per gli elementi premianti previsti dalla citata disposizione che l'amministrazione responsabile intende valorizzare come incrementi dell'importo concedibile. Resta ferma la possibilità di optare per gli alternativi sistemi di premialità definiti dall'articolo 8, comma 3, del Codice degli incentivi, con conseguente disciplina della premialità interessata in altre partizioni del bando. L'applicazione di uno o più degli elementi premianti di cui all'articolo 8, comma 1, può, in ogni caso, essere esclusa se non congrua con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento.	• articolo 6, comma 1, lettera f) • articolo 12 • articolo 8



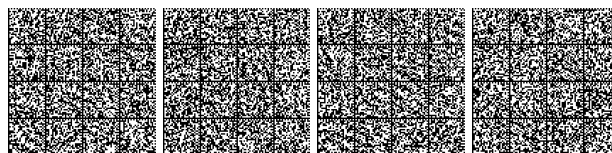
	Formano oggetto della disciplina dell'articolo 8, comma 1 e, pertanto, possono essere valorizzati come incremento dell'ammontare delle agevolazioni riconoscibili, i seguenti elementi di premialità: • <i>rating</i> di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; • certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; • assunzione di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; • valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile; • valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura; - eventuali ulteriori incrementi dell'agevolazione che l'amministrazione responsabile intenda o sia tenuta a prevedere, anche al fine di assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento dell'incentivo nonché ai documenti di programmazione di ciascuna amministrazione responsabile e alle programmazioni europee, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Codice degli incentivi; - eventuali ulteriori disposizioni relative alla definizione dell'ammontare delle agevolazioni in funzione delle caratteristiche dell'incentivo. A titolo esemplificativo: • per gli aiuti di Stato erogati in più quote, attualizzazione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Codice degli incentivi; • per gli aiuti di Stato concessi in forma di finanziamento agevolato, le metodologie per la determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, in coerenza con la disciplina europea prevista in materia; • la possibilità di riduzione dell'importo dell'agevolazione richiesta eccedente l'importo massimo concedibile; • ulteriori disposizioni dipendenti dalla forma dell'agevolazione. Ad esempio:
--	--



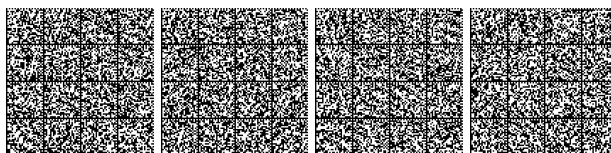
i. per le agevolazioni in forma di finanziamento agevolato, le caratteristiche di durata, tasso d'interesse, rimborso o eventuali garanzie; ii. per le agevolazioni in forma di garanzia su operazioni finanziarie: ○ la tipologia di garanzia prestata (garanzia diretta e/o controgaranzia, garanzia <i>loan by loan</i> e/o garanzia di portafoglio) e le sue caratteristiche (a prima richiesta o sussidiaria, incondizionata o limitata, ecc.); ○ eventuale presenza della garanzia di ultima istanza dello Stato; ○ le percentuali di copertura e gli importi massimi garantibili per ciascuna impresa beneficiaria; ○ la durata e decorrenza della garanzia; ○ gli intermediari finanziari che possono presentare le istanze di accesso per conto delle imprese beneficiarie; ○ in caso di garanzie con componente di aiuto di Stato, la metodologia per la determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo, in coerenza con la disciplina europea prevista in materia; ○ le responsabilità in capo all'intermediario finanziario e in capo all'impresa beneficiaria con conseguente definizione delle cause di inefficacia della garanzia e delle cause di revoca dell'agevolazione; - disposizioni in merito alla possibilità o meno di cumulo di più agevolazioni a valere su diversi incentivi per la copertura di costi diversi e per la copertura degli stessi costi di una medesima operazione agevolabile, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, nonché di quella di riferimento per la fonte di copertura finanziaria delle agevolazioni.	
---	--



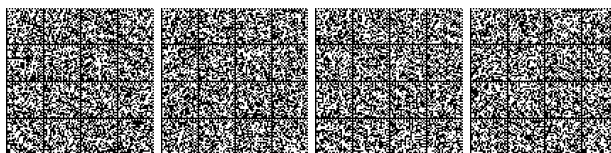
8. Procedura di accesso	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione definisce le procedure e le modalità di accesso alle agevolazioni. La disciplina è articolata tenendo conto degli obiettivi di sviluppo perseguiti, delle risorse disponibili e della numerosità delle imprese potenzialmente interessate, facendo sì che le soluzioni procedurali e tecniche siano improntate a ridurre il rischio che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza. In tale ambito sono indicati: - la documentazione che il soggetto proponente è tenuto a presentare, in funzione dei criteri istruttori prescelti e dei contenuti dell'attività istruttoria prevista per l'ammissione alle agevolazioni; - le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, individuando la piattaforma per la procedura informatica o gli alternativi canali digitali da utilizzare, inclusa la trasmissione per posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 6, del Codice degli incentivi; - il termine a partire dal quale è possibile presentare domanda di accesso alle agevolazioni e gli eventuali termini finali; - eventuali limitazioni alla presentazione di più domande di agevolazioni; - la previsione dell'assegnazione del Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a ciascuna istanza di accesso regolarmente trasmessa, secondo le modalità definite dal decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del Codice degli incentivi; - la previsione del riconoscimento delle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al punto 2 e, se pertinenti alle caratteristiche dell'incentivo, disposizioni sulla pubblicità dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili,	• articolo 6, comma 1, lettera g), prima parte • articolo 13 • articoli 8, 9, 12, comma 4, 14, 18, comma 3, 20



ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Codice degli incentivi. In tale sede l'amministrazione responsabile può, altresì, prevedere ulteriori disposizioni utili al migliore svolgimento della procedura (a titolo esemplificativo, la sospensione dell'istruttoria per le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello agevolativo che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, fino all'accertamento di eventuali economie; la possibilità di concessione delle agevolazioni in misura parziale rispetto all'ammontare delle spese ammissibili, qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle medesime spese); - i termini di completamento dell'istruttoria; - il criterio istruttorio o i criteri istruttori prescelti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e le conseguenti previsioni. In particolare: a) in caso di definizione di un sistema di attribuzione di punteggi rispetto a determinati indicatori individuati dall'amministrazione responsabile: i. definizione dei punteggi rispetto agli indicatori individuati e degli eventuali punteggi minimi; ii. eventuali maggiorazioni di punteggio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del Codice degli incentivi. Tale indicazione è fornita per gli elementi premianti previsti dalla citata disposizione che l'amministrazione responsabile intende valorizzare con l'attribuzione di punteggio aggiuntivo. Resta ferma la possibilità di optare per gli alternativi sistemi di premialità definiti dall'articolo 8, comma 3, del Codice degli incentivi, con conseguente disciplina della premialità interessata in altre partizioni del bando. L'applicazione di uno o più degli elementi premianti di cui all'articolo 8, comma 1, può, in ogni caso, essere esclusa se non congrua con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento. Formano oggetto della disciplina dell'articolo 8, comma 1 e, pertanto, possono essere valorizzati come maggiorazione del punteggio in sede di accesso alle agevolazioni i seguenti elementi di premialità:	
--	--

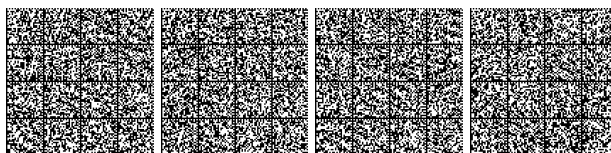


	• rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; • certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; • assunzione di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; • valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile; • valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura. iii. eventuali ulteriori maggiorazioni di punteggio che l'amministrazione responsabile intenda o sia tenuta a prevedere, anche al fine di assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento dell'incentivo nonché ai documenti di programmazione di ciascuna amministrazione responsabile e alle programmazioni europee, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Codice degli incentivi; b) in caso di formazione di graduatorie, modalità di formazione della graduatoria e criterio di preferenza in caso di parità in graduatoria tra più domande, definito in relazione agli obiettivi dell'amministrazione responsabile (ad esempio, stabilendo che prevale l'iniziativa che ha conseguito un maggior punteggio per un dato criterio o l'iniziativa con il minor importo di agevolazione richiesto); - l'articolazione dell'attività istruttoria e i controlli effettuati, con la previsione, in ogni caso, dei controlli previsti dall'articolo 18, comma 3, del Codice degli incentivi nonché della verifica al Casellario giudiziale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) del medesimo Codice. - disposizioni in merito al soccorso istruttorio, in coerenza con l'articolo 14 del Codice degli incentivi; - disposizione in merito alla definizione e comunicazione degli esiti. A titolo esemplificativo:
--	---

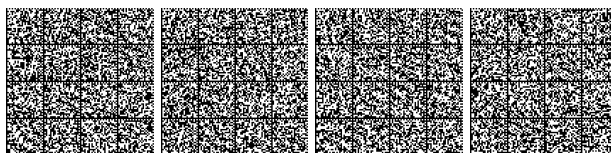


a) per le domande in relazione alle quali le verifiche istruttorie si concludono con esito positivo, adozione e comunicazione del provvedimento di concessione, previo positivo svolgimento, in caso di incentivi aventi le caratteristiche di aiuti di Stato, degli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato; b) per le istanze per le quali le verifiche istruttorie si concludono negativamente, trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ove applicabile.	
---	--

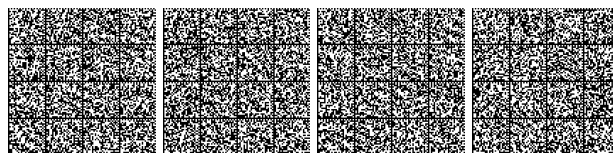
9. Procedura di erogazione	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione indica il soggetto competente e i presupposti per l'erogazione o per la fruizione delle agevolazioni e definisce, in funzione della forma dell'agevolazione utilizzata e delle caratteristiche dell'operazione agevolata, le relative modalità procedurali. In particolare: a) in presenza di contributi a fondo perduto in conto impianti, in conto capitale e diretti alla spesa e di finanziamenti agevolati riconosciuti a fronte di un programma di spesa, sono fornite le seguenti specifiche: - se l'erogazione è effettuata in una o più quote, indicando: i. in caso di erogazione in un'unica soluzione, che l'erogazione avviene a seguito del completamento del programma di spesa oppure gli eventuali altri presupposti e la documentazione occorrente; ii. in caso di erogazione in più quote, i presupposti delle singole erogazioni, quali: • il numero di quote e la corrispondenza allo stato di avanzamento dei lavori (ad esempio, indicando che le agevolazioni sono erogate in non più di un certo numero	• articolo 6, comma 1, lettera g), seconda parte • articolo 15 • articolo 18, comma 4 • articolo 19



	di quote corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori, prevedendosi, eventualmente, che ciascuna quota non sia inferiore ad una data percentuale dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse); • se è data facoltà al soggetto beneficiario di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma di spesa. In tali casi sono indicati l'importo massimo erogabile a titolo di anticipazione, ad esempio in percentuale rispetto all'importo complessivo delle agevolazioni concesse, e le garanzie richieste o previste, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Codice degli incentivi; • l'importo eventualmente trattenuto dall'ultima erogazione o da ciascuna delle singole erogazioni, da erogare successivamente al completamento dei controlli relativi alla corretta realizzazione dell'operazione finanziata; • la documentazione da presentare a corredo della richiesta di erogazione per stato di avanzamento lavori, specificando le caratteristiche dei titoli di spesa richiesti e l'ulteriore documentazione necessaria, i documenti da produrre per la rendicontazione dei costi semplificati (ove previsti), nonché eventuali relazioni o documentazione di sintesi che si intendano richiedere a completamento del programma di spesa; - le modalità e gli eventuali termini di presentazione delle richieste di erogazione, individuando la piattaforma per la procedura informatica o gli alternativi canali digitali da utilizzare, inclusa la trasmissione per posta elettronica certificata; - i controlli effettuati ai fini dell'erogazione, con la previsione, in ogni caso, dei controlli previsti dall'articolo 18, comma 4, del Codice degli incentivi nonché della verifica, in caso di variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, dell'assenza di cause interdittive ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011; - disposizioni in merito alla definizione degli esiti delle verifiche effettuate. A titolo esemplificativo:
--	--



	i. nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, la possibilità di riduzione o revoca delle agevolazioni, previa eventuale richiesta di chiarimenti e integrazioni; ii. nel caso di esito positivo delle verifiche, il termine entro il quale il soggetto competente procede all'erogazione; b) in presenza di contributi a fondo perduto in conto interessi, calcolati e corrisposti a fronte di un finanziamento accordato al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di credito, sono fornite le seguenti specifiche: - se l'erogazione è effettuata in una o più quote, indicando: • in caso di erogazione in un'unica soluzione, i termini e presupposti dell'erogazione; • in caso di erogazione in più quote, i presupposti delle singole erogazioni, sulla base delle rate di ammortamento pagate dal beneficiario o del sistema eventualmente definito per il concorso dei soggetti eroganti il finanziamento; - gli ulteriori contenuti previsti per le agevolazioni riconosciute nelle forme di cui alla lettera a) ove applicabili, specificando, in ogni caso, i controlli effettuati nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice degli incentivi; c) in presenza di garanzia su operazioni finanziarie, la disciplina deve essere adattata alla specificità della forma agevolativa, che non prevede una "erogazione" assimilabile a quelle indicate alle lettere a) e b). Anche la partizione del bando è rubricata in funzione di tale specificità (ad esempio: "Escussione della garanzia"). In tale contesto, sono dettate le necessarie disposizioni relative ai presupposti, alle modalità e agli effetti dell'escussione della garanzia, specificando: - i soggetti legittimati a richiedere l'escussione in funzione della tipologia di garanzia prestata; - gli adempimenti preliminari alla richiesta di escussione (ad esempio la comunicazione del verificarsi di un evento di rischio, l'avvenuta attivazione del recupero del credito, ecc.) e gli eventuali relativi termini;
--	--

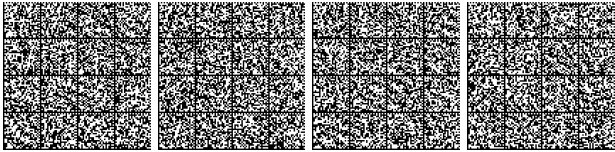


	- le modalità e i termini di presentazione della richiesta di escussione e la documentazione da produrre a corredo, individuando la piattaforma per la procedura informatica o gli alternativi canali digitali da utilizzare, inclusa la trasmissione per posta elettronica certificata; - i controlli effettuati dal soggetto competente a seguito della richiesta di escussione della garanzia; - le modalità di definizione degli esiti delle verifiche effettuate, indicando le modalità e i termini di liquidazione della perdita sull'operazione finanziaria e di comunicazione dell'inefficienza della garanzia e/o di revoca dell'agevolazione nei confronti dell'impresa beneficiaria nel caso di esito negativo dei controlli; - le attività di recupero degli importi liquidati, anche eventualmente tramite surroga nei diritti dell'intermediario finanziario (soggetto finanziatore o soggetto garante di primo livello) e iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; d) in presenza di interventi nel capitale di rischio, analogamente a quanto sopra indicato per gli interventi in forma di garanzia di cui alla lettera c), la disciplina deve essere adattata alla specificità della forma agevolativa, a partire dalla rubrica. L'estensione della presente partizione è maggiore o minore in relazione alle caratteristiche già definite dalle precedenti partizioni del bando. La disciplina deve, in ogni caso: - fornire indicazioni in relazione alla tipologia di investimenti nelle imprese “<i>target</i>”, se realizzati in modo diretto, con ingresso nel capitale di rischio del soggetto beneficiario, o indiretto, attraverso la partecipazione a quote di fondi di venture capital (OICR); se in “<i>equity</i>” (con conferimento di capitale investito in contropartita della proprietà di una quota) o in “<i>quasi-equity</i>” (indicando gli strumenti finanziari, che in tal caso combinano elementi di debito e equity). Al riguardo si applicano le definizioni tecniche fornite dagli orientamenti adottati dalla Commissione europea in materia (comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli “<i>Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio</i>” o orientamenti tempo per tempo vigenti nella medesima materia): ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u) del Codice degli incentivi, infatti, per «intervento nel capitale di rischio» deve intendersi “<i>la forma di agevolazione</i>
--	--



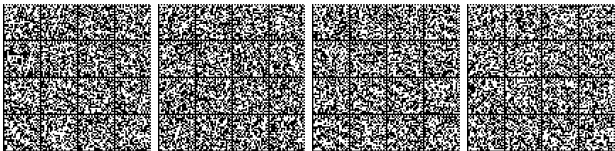
<i>attuata tramite investimenti nel capitale di imprese in equity o in quasi equity, come definiti dagli orientamenti adottati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio</i>”; - indicare se le operazioni sono realizzate ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato o a condizioni di mercato, nel rispetto delle condizioni previste dal “<i>test dell’operatore in un’economia di mercato</i>” di cui ai citati orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio; - definire le specifiche, anche procedurali, occorrenti in funzione delle caratteristiche degli interventi partecipativi prescelti; e) in presenza di agevolazioni fiscali soggette alla disciplina del Codice degli incentivi e del presente bando tipo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 160 del 2023 e delle previsioni di cui all’articolo 19 del Codice degli incentivi, le modalità di fruizione, così come quelle di recupero delle agevolazioni, nonché le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione, sono definite in linea con la disciplina di settore. Gli esempi di formulazione che seguono sono elaborati in relazione alle forme agevolative di cui alla lettera a), con erogazioni in più quote, stanti la ricorrenza e la minore variabilità procedurale delle stesse, ferma restando la natura comunque esemplificativa delle disposizioni, da adattare in funzione delle diverse opzioni sopra individuate.
--

10. Variazioni	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione disciplina le “<i>variazioni</i>”, intese dal Codice degli incentivi (articolo 6, comma 1, lettera h)) come modificazione di elementi soggettivi o riferiti all’oggetto delle agevolazioni intervenute successivamente alla fase di ammissione all’agevolazione. A tal fine definisce: - le modalità di comunicazione e informazione del soggetto competente in relazione alle variazioni ritenute rilevanti;	• articolo 6, comma 1, lettera h)

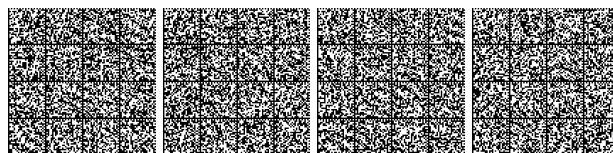


- le modalità e tempistiche di valutazione delle stesse variazioni e i provvedimenti conseguenti adottati dal soggetto competente. In tale sede può, altresì, fornirsi una disciplina della proroga dei termini di realizzazione dell’iniziativa, ove previsti.	
--	--

11. Revoche	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione individua la disciplina della revoca delle agevolazioni, nel cui perimetro possono rientrare una serie di fattispecie tra loro eterogenee, anche dipendenti dall’intervento di una causa di decadenza. Al riguardo, infatti, l’articolo 17 del Codice degli incentivi stabilisce al primo comma che <i>“gli atti di revoca dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche dipendenti dall’intervento di una causa di decadenza, sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo”</i>. In tale contesto sono individuati: - le circostanze di revoca, nel rispetto dell’articolo 17, comma 2, del Codice degli incentivi. Le cause di revoca sono disciplinate in relazione alle caratteristiche dell’operazione finanziata o del soggetto beneficiario, tenendo conto dei vincoli previsti dal Codice degli incentivi. A titolo esemplificativo, tra le fattispecie di revoca, deve in ogni caso essere prevista quella della <i>“assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero della documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili”</i> (articolo 17, comma 2, lettera a)). Altre fattispecie, ad esempio relative al caso di delocalizzazione (articolo 17, comma 2, lettera d)) e relative al mantenimento e alla destinazione dei beni (17, comma 2, lettera c)), si applicano agli incentivi che prevedono la realizzazione di investimenti. Rispetto a tale ultima fattispecie, va tenuto conto della previsione suppletiva indicata dalla citata lettera c), ai sensi della quale: <i>“In mancanza di diversa indicazione del bando, la revoca è disposta qualora i</i>	• articolo 6, comma 1, lettera i) • articolo 17 • articolo 16

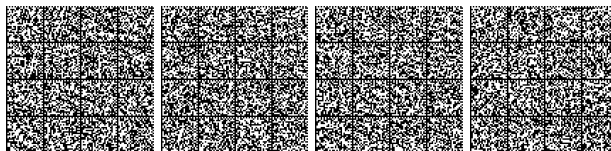


	<i>beni siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi imprese dalla data di completamento dell'investimento".</i> Infine, ulteriori fattispecie dipendono dalle caratteristiche dei soggetti beneficiari. Ad esempio, il verificarsi di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali di cui all'articolo 16 del Codice degli incentivi (articolo 17, comma 2, lettera d)) è causa di revoca nei soli bandi che ammettono tra le imprese beneficiarie datori di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (datori di lavoro che, nell'ambito della procedura di preventiva comunicazione prevista dalla legge precitata, nell'anno precedente abbiano occupato, con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti); - i criteri per la disposizione della revoca in misura totale ovvero parziale, secondo quanto indicato dall'articolo 17, comma 3, del Codice degli incentivi (ai sensi del quale: <i>"La revoca può essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, secondo quanto definito dal bando"</i>); - gli effetti della revoca, totale e parziale, delle agevolazioni, in termini di restituzione ovvero rideterminazione delle agevolazioni in funzione anche della forma dell'agevolazione (ad esempio, in caso di agevolazioni in forma di finanziamento agevolato, dalle restituzioni dovranno essere fatte salve le rate già rimborsate); - le maggiorazioni applicabili alle restituzioni, in conformità con l'articolo 17, comma 4, del Codice degli incentivi; - i profili procedurali, specificando, in linea con le disposizioni stabilite dall'articolo 17 del Codice degli incentivi e anche tramite rinvio a quest'ultimo: • l'iscrizione al ruolo, in caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute in base al provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni e
--	---



	la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice degli incentivi. • la sorte delle somme restituite; • l'applicabilità delle garanzie procedurali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca in conformità con l'articolo 17, comma 7, del Codice degli incentivi. Nel caso di garanzia su operazioni finanziarie, in considerazione della specificità della forma agevolativa, è necessario prevedere anche la disciplina relativa all'inefficacia della garanzia. Anche la partizione del bando è rubricata in funzione di tale specificità (ad esempio: "<i>Revoca dell'agevolazione e inefficacia della garanzia</i>"). In tale contesto, occorre specificare: - le cause di inefficacia della garanzia; - i profili procedurali, specificando l'applicabilità delle garanzie procedurali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
--	---

12. Controlli	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione esplicita le modalità di controllo sulla corretta utilizzazione delle agevolazioni. A tal fine, fornisce indicazioni in merito: - agli accertamenti d'ufficio e ai controlli rispetto alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento, tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del Codice degli incentivi, che prevedono la consultazione diretta da parte del soggetto competente degli archivi e dei pubblici registri utili, se accessibili in via telematica (comma 1) e dettano criteri generali per l'eventuale campionamento dei controlli (comma 2), costituiti	• articolo 6, comma 1, lettera l) • articolo 18



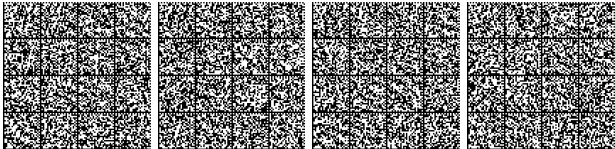
in particolare, dalla proporzionalità al rischio e all'entità del beneficio, ferma restando la necessità di garantire la conformità con gli eventuali oneri di controllo derivanti dalla fonte di finanziamento dell'incentivo. Il bando deve, in ogni caso, assicurare i controlli propedeutici alla concessione ed erogazione delle agevolazioni previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 18 del Codice; - agli eventuali controlli e ispezioni anche in loco sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle stesse; - alla copertura degli oneri per gli eventuali accertamenti <i>in loco</i>; - agli obblighi dei soggetti beneficiari atti a consentire lo svolgimento dei controlli; - nel caso di garanzia su operazioni finanziarie, agli obblighi degli intermediari finanziari (soggetti finanziatori o soggetti garanti di primo livello) atti a consentire lo svolgimento dei controlli.	
--	--

13. Monitoraggio, valutazione e ulteriori obblighi del beneficiario	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione contiene le disposizioni funzionali alla realizzazione delle attività di monitoraggio e, ove previste, di valutazione, nel rispetto delle previsioni contenute agli articoli 20 e 21 del Codice degli incentivi. In tale sede o in una partizione dedicata sono, inoltre, esplicitati gli ulteriori oneri o adempimenti eventualmente a carico dei soggetti beneficiari, sulla base della normativa applicabile all'incentivo. Per tali finalità sono indicati: - gli eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario di trasmissione al soggetto competente di relazioni o dati;	• articolo 6, comma 1, lettere m) e n) • articoli 20 e 21

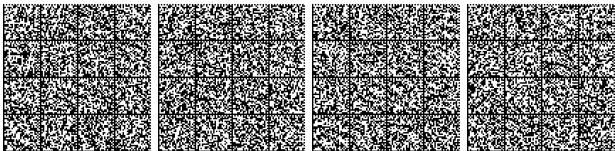


- eventuali obblighi di collaborazione per finalità informative a carico dei soggetti beneficiari anche successivamente alla conclusione delle iniziative agevolate; - l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni, ai fini del monitoraggio dell'uso delle risorse pubbliche, ai sensi dell'articolo 20 del Codice degli incentivi; - l'obbligo di pubblicazione delle informazioni relative alle erogazioni pubbliche di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Tale obbligo, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 163 del 2023, non si applica in caso di aiuti registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, rispetto ai quali la registrazione nel medesimo registro tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis; - ulteriori obblighi a carico del soggetto beneficiario, in relazione agli obiettivi dell'incentivo e alla disciplina, anche europea, di riferimento (ad esempio, obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa agevolata).	
--	--

14. Trattamento dei dati personali	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione definisce le disposizioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi della disciplina vigente. A tal fine la presente partizione può rinviare ad un'informativa allegata al bando o resa comunque disponibile ai soggetti beneficiari, indicando la sede nella quale è tenuto a prenderne visione (ad esempio, sito internet dell'amministrazione responsabile).	• articolo 6, comma 1, lettera o)



15. Disposizioni finali	
Contenuti	Riferimenti nel Codice degli incentivi
Tale partizione raccoglie le disposizioni finali che l'amministrazione responsabile ritiene necessario fornire per rendere compiuta la disciplina. In proposito, in questa o in altre partizioni del bando, dovranno essere dettate previsioni conformi alle altre disposizioni vigenti in materia di incentivi, anche ulteriori a quelle dettate dal Codice degli incentivi, applicabili allo specifico incentivo. A titolo esemplificativo, una menzione potrà riportarsi rispetto all'elenco degli oneri informativi per le imprese, che, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dovrà riportarsi in allegato al bando.	• articolo 6, comma 2



DECRETO 3 luglio 2026.

Scioglimento della «PRO.GE.I. Progettazione Gestione Immobili - Società cooperativa con sigla PRO.GE.I. - Società cooperativa», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale dei servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione

V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

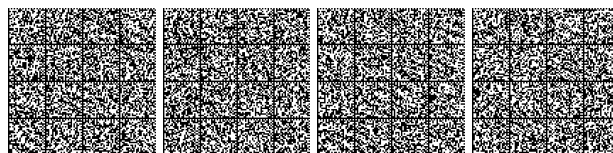
Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risultava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'Albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto l'ente cooperativo rivelava, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 14783 del 22 gennaio 2026, a cui sono seguite controdeduzioni da parte della società, ritenute non meritevoli di accoglimento;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 26 maggio 2026, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;



Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Stefano Marchesano, è stato individuato in ottemperanza al decreto direttoriale 28 marzo 2025, tenuto conto della terna segnalata dall'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa, Legacoop, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi e, in ipotesi di *ex-aequo*, nell'applicazione dei predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 24 giugno 2026, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «PRO.GE.I. Progettazione Gestione Immobili - società cooperativa con sigla PRO.GE.I. - società cooperativa», con sede in via Pradello, 17 - 24121 Bergamo (BG) - codice fiscale 01953600168, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Stefano Marchesano, nato a Medicina (BO) il 12 febbraio 1978, codice fiscale MRC SFN 78B12 F083G, domiciliato in via Ignazio Cuscinì, 27A - 40059 Medicina (BO).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 8 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 luglio 2026

Il direttore generale: DONATO

DECRETO 3 luglio 2026.

Scioglimento della «Pegaso - Società cooperativa», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

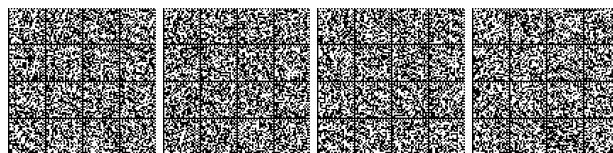
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224,



che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risultava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto l'ente cooperativo rivelava, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 14775 del 22 gennaio 2026, a cui non sono seguite controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 26 maggio 2026, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Ferdinando Ficco, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi, e, in ipotesi di *ex-aequo*, nell'osservanza di predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tra-

mite PEC del 16 giugno 2026, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Pegaso - Società cooperativa» con sede in Via Michele Mitolo, 11 - 70124 Bari (BA) - c.f. 00852560721, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Ferdinando Ficco, nato a Terlizzi (BA) il 27 settembre 1966, codice fiscale FCCFDN66P27L109Q, domiciliato in Via Giordano Bruno, 36 - 70038 Terlizzi (BA).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 luglio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A03537

DECRETO 3 luglio 2026.

Scioglimento della «Cooperativa San Giuseppe a r.l.», in Andria e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che



radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure

assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risultava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'Albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto l'ente cooperativo rivelava, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 14785 del 22 gennaio 2026, a cui non sono seguite controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 26 maggio 2026, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo della professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Grazia D'Alonzo, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi e, in ipotesi di *ex-aequo*, nell'osservanza di predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

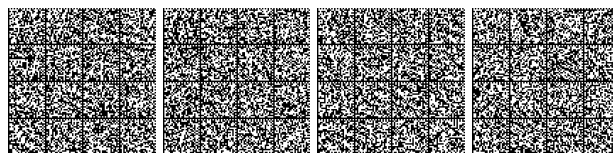
Preso atto del riscontro positivo fornito dalla citata commissaria liquidatrice (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 18 giugno 2026, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa San Giuseppe a r.l.», con sede in prolungamento via Catullo, s.n. - 76123 Andria (BT) - codice fiscale 08118830721, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.



Art. 2.

È nominata commissaria liquidatrice della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, l'avv. Grazia D'Alonzo, nata a Bari (BA) il 21 marzo 1964, codice fiscale DLN GRZ 64C61 A662D, domiciliata in via V. N. De Nicolò, 29 - 70121 Bari (BA).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 luglio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A03538

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Natura - Società cooperativa agricola», in Polistena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Natura - società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 23 dicembre 2025, con la quale l'Associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 ottobre 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 3.709.861,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 5.059.077,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 2.088.387,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali, nonché da numerosi solleciti di pagamento da parte di alcuni istituti bancari nei confronti dell'ente e sospensione di affidamenti bancari;

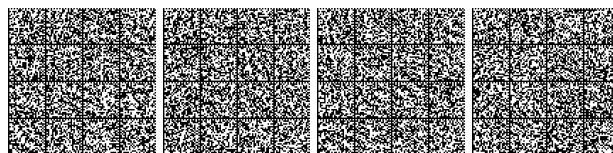
Considerato che in data 29 dicembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Natura - società cooperativa agricola», con sede in Polistena (RC) (C.F. 02741250803), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Claudia Nanni, nata a Forlì (FC) il 4 febbraio 1974 (codice fiscale NNNCLD74B44D704V), ivi domiciliata in via Luigi Ridolfi n. 3/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03553

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Opera Servizi società cooperativa in liquidazione», in Spinea e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,

n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Opera Servizi società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 855,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 23.402,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -25.741,00;

Considerato che in data 13 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Opera Servizi società cooperativa in liquidazione», con sede in Spinea (VE) (codice fiscale 04266070277), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Pierbattista Bonaldi, nato a Cremona (CR) il 13 settembre 1951 (codice fiscale BNL PBT 51P13 D150H), domiciliato in Parma (PR), via Meazza n. 31.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03557

DECRETO 9 luglio 2026.

Gestione commissariale della «Cotral società cooperativa a r.l.», in Carovigno e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nel-

la *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato, dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale del 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025 che, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025 al n. 224, introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octie-*



sdecies del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della società «Cotral società cooperativa a r.l.», con sede in Carovigno (BR) - C.F. 02420040749, ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002, come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 6 giugno 2025, con il quale il revisore incaricato ha proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota prot. 84840 del 14 aprile 2026, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore, in quanto la cooperativa non ha eliminato le gravi irregolarità, oggetto di diffida, afferenti al rinnovo delle cariche sociali, al versamento del contributo biennale di revisione per i bienni 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024 e del contributo ai fondi mutualistici, ai sensi della legge n. 59/1992, in relazione agli utili conseguiti negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;

Considerato che, in riscontro a tale comunicazione – regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa – non sono pervenute osservazioni;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, ad unanimità dei suoi componenti, in data 26 maggio 2026, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del principio di rotazione e sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico, manifestata dal professionista individuato con nota protocollo n. 0137317 del 10 giugno 2026;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione ed è disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della società «Cotral società cooperativa a r.l.», con sede in Carovigno (BR) - C.F. 02420040749.

Art. 2.

La dott.ssa Valentina Chianura, codice fiscale CHN-VNT91C71E882G, con domicilio professionale in via Santa Lucia 1, 74024 - Taranto (TA), è nominata commissaria governativa della società «Cotral società coo-

perativa a r.l.», C.F. 02420040749, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Alla commissaria governativa sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.

La commissaria governativa opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale.

La commissaria governativa deve porre in essere tutte le attività necessarie alla regolarizzazione dell'ente, attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa e meglio delineate nel verbale di revisione, nello specifico deve provvedere al versamento del contributo biennale di revisione per i bienni 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024 e per quello in corso e dei contributi ai fondi mutualistici, ai sensi della legge n. 59/1992, in relazione agli utili conseguiti negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

A conclusione dell'incarico, la commissaria deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il compenso spettante alla commissaria governativa sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A03551

DECRETO 9 luglio 2026.

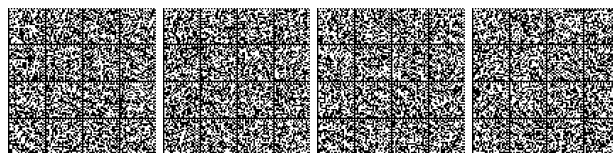
Gestione commissariale della «Cosid società cooperativa», in Sorbolo Mezzani e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo,



a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato, dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale del 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025 che, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025 al n. 224, introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative del-

le società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della società «Cosid società cooperativa», con sede in Sorbolo Mezzani (PR) - C.F. 03652840368, ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002, come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 30 giugno 2025, con il quale il revisore, incaricato dall'associazione di rappresentanza cui l'ente aderisce, ha proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;

Vista la nota prot. 84770 del 14 aprile 2026, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa, con cui, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa alla medesima la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore, in quanto la società stessa non ha eliminato le gravi irregolarità, oggetto di diffida, afferenti alla modifica e deposito del regolamento ex art. 6, legge n. 142/2001 ed alla destinazione del 3% degli utili dell'esercizio 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, legge n. 59/1992;

Considerato che, in riscontro a tale comunicazione - regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa - non sono pervenute osservazioni;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, ad unanimità dei suoi componenti, in data 26 maggio 2026, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del principio di rotazione e sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;



Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico, manifestata dal professionista individuato con nota protocollo n. 137117 del 10 giugno 2026;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione ed è disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della società «Cosid società cooperativa», con sede in Sorbolo Mezzani (PR) - C.F. 03652840368.

Art. 2.

L'avv. Stefano Lelli, codice fiscale LLLSF-N78A04G535D, con domicilio professionale in - via Mandelli n. 25 - 29121 - Piacenza (PC) è nominato commissario governativo della società «Cosid società cooperativa», C.F. 03652840368, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.

Il commissario governativo opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale.

Il commissario governativo dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla regolarizzazione dell'ente, at-

traverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa e meglio delineate nel verbale di revisione, nello specifico deve provvedere a: 1. sottoporre il modificato testo di regolamento *ex art. 6*, legge n. 142/2001 all'approvazione dei soci e conseguentemente depositarlo presso l'ITL competente; 2. effettuare il versamento relativo alla destinazione del 3% degli utili dell'esercizio 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, legge n. 59/1992.

A conclusione dell'incarico, il commissario dovrà convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A03552

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 giugno 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di belumosudil, «Rezurock». (Determina n. 861/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consi-



glio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio

2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 30 aprile 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° marzo 2026 al 31 marzo 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 18-22 maggio 2026;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, della Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA nella riunione straordinaria dell'8 giugno 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

REZUROCK,

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa



sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

REZUROCK

Principio attivo: belumosudil

Codice procedura EMEA/H/C/006421/0000

Codice ATC: L04AA48

Titolare: Sanofi Winthrop Industrie

GUUE 30 aprile 2026

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Rezurock» è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici (di età pari o superiore a dodici anni con un peso corporeo di almeno 40 kg) affetti da malattia cronica del trapianto contro l'ospite (*chronic Graft-Versus-Host Disease*, cGVHD) quando le altre opzioni terapeutiche forniscono un beneficio clinico limitato, non risultano adeguate o sono state esaurite.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato e supervisionato da medici esperti nella gestione della cGVHD.

Per uso orale.

Le compresse rivestite con film devono essere assunte intere con acqua all'incirca alla stessa ora ogni giorno in concomitanza del pasto (vedere paragrafo 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/26/2015/001 A.I.C.: 052893017 in base 32: 1LG5BT - 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 28 compresse;

EU/1/26/2015/002 A.I.C.: 052893029 in base 32: 1LG5C5 - 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti all'art. 9 del regolamento (CE) n. 507/2006 e, di conseguenza, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare gli PSUR ogni sei mesi.

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107c, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività.

Descrizione	Tempistica
Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza di Rezurock in pazienti adulti e pediatrici (di età pari o superiore a dodici anni con un peso corporeo di almeno 40 kg) con cGVHD quando altri medicinali approvati per l'uso nella cGVHD forniscono un beneficio clinico limitato o non sono adatti, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (MAH) deve presentare i risultati finali dello Studio EFC22965, uno studio di Fase III, randomizzato, in aperto, multicentrico di belumosudil <i>versus</i> la migliore terapia disponibile secondo un protocollo concordato.	Q4 2029

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RNRL).

26A03522



CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DELIBERA 10 giugno 2026.

Modifiche all'articolo 16, quarto comma, del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. (Delibera n. 40/2026).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2026

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali» e, in particolare, gli articoli 12 e 13;

Visto il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottato con provvedimento del 6 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 16 del citato regolamento interno, sulle modalità di votazione;

Visto, in particolare, il comma 4 del richiamato art. 16 sui casi di deliberazioni adottate a scrutinio segreto dal Consiglio di Presidenza, come modificato con delibera del 16 luglio 2015, che ha abrogato la lettera g);

Vista la proposta della Terza Commissione permanente in data 19 maggio 2026 e la relativa relazione illustrativa;

Tenuto conto dell'articolato dibattito e delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio di Stato, riportati nel verbale;

Visto l'esito della votazione;

Delibera:

Le lettere *d)*, *e)* e *f)* dell'art. 16, comma 4, del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, sono abrogate.

L'art. 16, comma 4, del suddetto regolamento è, per l'effetto, sostituito dal seguente:

«4. Il Consiglio adotta a scrutinio segreto le deliberazioni aventi ad oggetto:

- a) i procedimenti disciplinari;
- b) i trasferimenti d'ufficio per ragione di incompatibilità ambientale;
- c) le sospensioni cautelari dal servizio;
- d) (lettera abrogata);
- e) (lettera abrogata);
- f) (lettera abrogata);
- g) (lettera abrogata);

In ogni caso delibera a scrutinio segreto quando lo richiedano almeno quattro componenti presenti».

Il Presidente: MARUOTTI

Il Segretario: CASALANGUIDA

26A03558

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Annullamento della revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hederix Plan».

La determina n. aRM - 100/2026 - 143 del 15 giugno 2026, di revoca su rinuncia della Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l., dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale HEDERIX PLAN, è da ritenersi annullata in quanto erroneamente adottata.

Lo stato autorizzativo del medicinale «Hederix Plan» è, pertanto, da ritenersi regolarmente ripristinato.

26A03478

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Progynova»

Estratto determina IP n. 430 del 25 giugno 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale Progynova 21, 2 mg, Überzogene Tablette 63 U.P. dalla Germania con numero di autorizzazione 6930615.01.00, intestato alla società Bayer Vital GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 70 51373 Leverkusen Germania e prodotto da Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Germania e da Bayer Weimar GMBH UND Co. KG Döbe-

reinerstr. 20 99427 Weimar Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate VA.

Confezione: PROGYNOVA «2 mg compresse rivestite» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 050025030 (in base 10) 1HQNL6(in base 32)

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 2,0 mg di estradiolo valerato

eccipienti: Nucleo: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone K25, talco, magnesio stearato;

rivestimento: saccarosio, povidone K90, macrogol 6.000, calcio carbonato (E 170), talco, cera montanglicolica.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di Progynova e contenuto della confezione» al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito indicato:

Progynova si presenta sotto forma di compresse rivestite bianche, rotonde, in confezioni da 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario

BB Farma S.r.l. viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PROGYNOVA «2 mg compresse rivestite» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 050025030.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PROGYNOVA «2 mg compresse rivestite» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 050025030.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03523

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nexium»*Estratto determinazione IP n. 431 del 25 giugno 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NEXIUM 20 mg - Magensaftresistente Tabletten 14 U.P. dall'Austria con numero di autorizzazione 1-23716, intestato alla società Grünenthal Österreich GMBH Mariahilfer Straße 123/TOP 341 1060 Wien (Austria) e prodotto da Astrazeneca AB - Gartunavagen - 152 57 Sodertälje Svezia, da Grünenthal GMBH - Zieglerstraße 6 52078 Aachen Germania e da Recipharm Monts SAS - 18 Rue de Montbazou - 37260 Monts Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate VA.

Confezione: NEXIUM «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 053118016 (in base 10) 1LP120(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: una compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 20 mg di esomeprazolo;

eccipienti: glicerolo monostearato 40-55, iprolosa, ipromellosa, ferro ossido (rosso-bruno, giallo)(E172), magnesio stearato, copolimero

acido metacrilico etil acrilato (1:1) dispersione al 30%, cellulosa microcristallina, paraffina sintetica, macrogoli, polisorbato 80, crospovidone, sodio stearil fumarato, saccarosio in sfere (saccarosio e amido di mais), talco, diossido di titanio (E171), trietil citrato.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

BB Farma S.r.l. viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia.

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NEXIUM «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 053118016.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NEXIUM «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 053118016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03524

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil»*Estratto determina IP n. 434 del 25 giugno 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLUIMUCIL LONG 600 mg Brausetabletten 100 Brausetabletten dalla Germania con numero di autorizzazione 8753.00.00, intestato alla società Zambon GMBH Lietzenburger Straße 99 - 10707 Berlin - Deutschland e prodotto da Zambon S.p.a. via della Chimica, 9 36100 Vicenza Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.



Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate VA.

Confezione: FLUIMUCIL «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 039654037 (in base 10) 15U4NP(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: N-acetilcisteina 600 mg;

eccipienti: Sodio bicarbonato, acido citrico, aroma limone (contenente glucosio), aspartame.

Modificare l'avvertenza relativa al sodio riportata al paragrafo 2 del foglio illustrativo come di seguito indicato:

Fluimucil contiene sodio.

Questo medicinale contiene 157,9 mg di sodio (componente principale del sale da cucina) in ciascuna compressa. Questo equivale a 7,9 % dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto.

Inserire al paragrafo 5 «Come conservare Fluimucil» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario:

Conservare nella confezione originaria per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

BB Farma S.r.l. viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FLUIMUCIL «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 039654037.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FLUIMUCIL «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 039654037.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03525

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil»

Estratto determina IP n. 435 del 25 giugno 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLUIMUCIL LONG 600 MG BRAUSETABLETTEN 100 BRAUSETABLETTEN dalla Germania con numero di autorizzazione 8753.00.00, intestato alla società Zambon GmbH Lietzenburger Straße 99 - 10707 Berlin - Deutschland e prodotto da Zambon S.p.A. via Della Chimica n. 9 36100 Vicenza Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza A Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: FLUIMUCIL «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 047454069 (in base 10) 1F85VP(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: N-acetilcisteina 600 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, acido citrico, aroma limone (contenente glucosio), aspartame (E951).

Modificare l'avvertenza relativa al sodio riportata al paragrafo 2 del foglio illustrativo come di seguito riportato: Fluimucil contiene sodio.

Questo medicinale contiene 157,9 mg di sodio (componente principale del sale da cucina) in ciascuna compressa. Questo equivale a 7,9% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto.

Inserire al paragrafo 5 «Come conservare Fluimucil» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità.

Officine di confezionamento secondario:

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Columbus Pharma S.r.l. via Dell'Artigianato n. 1 20032 - Corbiano (MI);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);

Prespack Sp. z o.o., ul. Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FLUIMUCIL «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 047454069.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FLUIMUCIL «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 047454069.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del



regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03526

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Preterax»

Estratto determina IP n. 436 del 25 giugno 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PRETERAX 2,5 Mg/0,625 Mg Comprimé Pelliculé 30 U.P. dalla Francia con numero di autorizzazione 3400937823227, intestato alla società LES Laboratoires Servier 50, Rue Carnot 92284 Suresnes Cedex - France e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie 905 Route De Saran 45520 Gidy - Francia, da Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey Road Arklow - Co. Wicklow - Irlanda e da Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. UL. Annopol 6B 03-236 Warszawa - Polonia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli NA.

Confezione: PRETERAX «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP.

Codice A.I.C.: 051939027 (in base 10) IKK1QM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2,5 mg di perindopril arginina e 0,625 mg di indapamide;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, magnesio stearato (E470B), maltodestrina, silice colloidale anidra (E551), sodio amido glicolato (tipo A); rivestimento con film: glicerolo (E422), ipromellosa (E464), macrogol 6000, magnesio stearato (E470B), titanio diossido (E171).

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Columbus Pharma S.r.l. - via Dell'Artigianato, 1 - 20032 - Corzano (MI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PRETERAX «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP.

Codice A.I.C.: 051939027.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PRETERAX «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP.

Codice A.I.C.: 051939027.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03527

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox»

Estratto determina IP n. 437 del 25 giugno 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MAALOX 400 mg/400 mg kramtomosios tabletes (be cukraus) - 40 kramtomuju tableciu dalla Lituania con numero di autorizzazione LT/1/95/1668/005, intestato alla società Opella Healthcare France SAS 157 Avenue Charles De Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine Francia e prodotto da Sanofi S.r.l. - strada statale 17 km 22 - 67019 Scoppito (AQ), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione: MAALOX «400 mg+ 400 mg compresse masticabili senza zucchero aroma limone» 30 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 038856062 (in base 10), 151TCY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa masticabile.

Composizione:

ciascuna compressa contiene:

principio attivo: 400 mg di magnesio idrossido, 400 mg di alluminio ossido, idrato;

eccipienti: sorbitolo liquido (non cristallizzabile) (E420), maltitolo (E965), glicerolo, saccarina sodica, aroma limone, talco, magnesio stearato.

Modificare al paragrafo 6 la «Descrizione dell'aspetto di «Maalox» e contenuto della confezione» come di seguito riportato:

«Maalox» 400 mg + 400 mg compresse masticabili senza zucchero aroma limone è disponibile in scatole contenenti 20, 30 o 40 compresse masticabili. Le compresse sono smussate, rotonde, in rilievo, di colore da bianco a giallastro, al gusto di limone.



Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Corman (MI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

Prespack Sp. z o.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MAALOX «400 mg+ 400 mg compresse masticabili senza zucchero aroma limone» 30 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 038856062.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MAALOX «400 mg+ 400 mg compresse masticabili senza zucchero aroma limone» 30 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 038856062.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03528

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan»

Estratto determinazione IP n. 438 del 25 giugno 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 1 g - blister con 20 comprimidos efervescentes dalla Spagna con numero di autorizzazione MAN: 61510 C.N. 933416 - 1, intestato alla società UPSA S.a.s. 3 Rue Joseph Monier 92500 Reuil-malmaison Francia e prodotto da UPSA S.a.s. 979, Avenue des Pyrénées 47520 Le Passage - Francia e da UPSA S.a.s. 304, Avenue Du Docteur Jean BRU 47000 Agen, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione: EFFERALGAN «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse aroma pompelmo e arancia in strip AL/PE.

Codice A.I.C.: 037113127 (in base 10) 13DM97 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: 1000 mg di paracetamolo;

eccipienti: acido citrico, sodio bicarbonato, sodio carbonato, sorbitolo (E420), sodio docusato, povidone, saccarina sodica, sodio benzoato (E211), aroma pompelmo-arancia (contenente fruttosio, glucosio, saccarosio).

Al paragrafo 2 del foglio illustrativo, in luogo di «EFFERALGAN adulti compresse effervescenti» contiene sodio, sorbitolo (E420), fruttosio e sodio benzoato (E211)», riportare:

«Efferalgan adulti compresse effervescenti contiene sodio, sorbitolo (E420), sodio benzoato (E211), fruttosio, glucosio e saccarosio»

Inserire, inoltre, al suddetto paragrafo la seguente avvertenza, da riportare dopo quella relativa al fruttosio:

«Questo medicinale contiene glucosio e saccarosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Fruttosio, glucosio e saccarosio possono essere dannosi per i denti in caso di trattamento cronico o molto prolungato».

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di Efferalgan e contenuto della confezione» al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

«Comprese effervescenti.

Comprese effervescenti aroma pompelmo e arancia di colore da bianco a biancastro, piatte e rotonde, con bordi smussati e una linea di frattura. La linea di frattura non è concepita per rompere la compressa.

Le compresse effervescenti sono confezionate in strip alluminio/polietilene in una scatola da 16 o 20 compresse».

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l., via dell'Artigianato, 1 - 20032 Corman (MI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

Kohlpharma GmbH, Im Holzhau 8, Merzig, Saarland, 66663, Germany;

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Prespack Sp. z o.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EFFERALGAN «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse aroma pompelmo e arancia in strip AL/PE.

Codice A.I.C.: 037113127.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

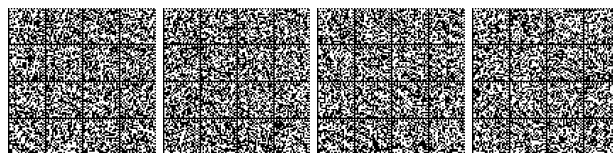
Confezione: EFFERALGAN «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse aroma pompelmo e arancia in strip AL/PE.

Codice A.I.C.: 037113127.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore



responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03529

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 16 luglio 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifiche degli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale con innalzamento delle pene edittali per chi maltratta, uccide o abbandona animali. Nonché modifica degli articoli 61 e 99 del codice penale per aggravanti e recidive».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Cristiano Ceriello, via Armando Diaz n. 140 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA), PEC: studiolegaleceriello@pec.it

26A03664

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 16 luglio 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Obbligo di negoziazione tra il Ministero della Salute e le aziende farmaceutiche in relazione ai prodotti farmaceutici ad uso veterinario. Modifiche al Decreto Ministeriale del 2 agosto 2019 e al decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. Modifiche al D.Lgs. 219/2006».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Cristiano Ceriello, via Armando Diaz n. 140 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA), PEC: studiolegaleceriello@pec.it

26A03665

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Integrazioni al decreto 26 gennaio 2021, recante «Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria al DNV GL AS per le navi registrate in Italia, come previsto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE».

Il decreto 7 luglio 2026, n. 1101: «Integrazioni al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26 gennaio 2021, recante «Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria al DNV GL AS per le navi registrate in Italia, come previsto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 febbraio 2021, n. 36», unitamente a tutta la documentazione pertinente, è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto al seguente [link](https://www.guadacostiera.gov.it/portale/normativa-sulla-sicurezza-della-navigazione-e-marittima?r=&tipologia=Normativa): <https://www.guadacostiera.gov.it/portale/normativa-sulla-sicurezza-della-navigazione-e-marittima?r=&tipologia=Normativa>

26A03535

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-164) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

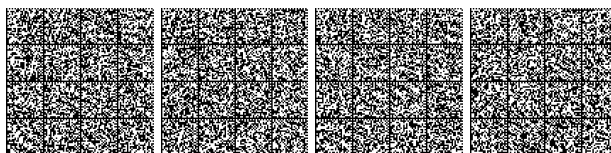
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

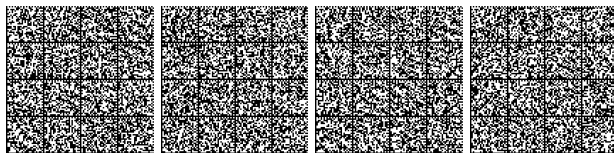
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

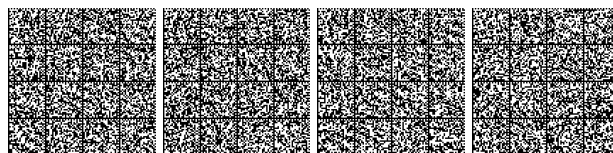
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 7 1 7 *

€ 1,00

